

# I DIRITTI NATURALI IN DIRITTO COSTITUZIONALE

LUIGI COMPAGNA

A differenza della rivoluzione americana, nella quale un'architettura costituzionale stabile fu l'effettivo risultato dell'affermazione rivoluzionaria, la rivoluzione francese vide aprirsi un fossato sempre crescente tra Rivoluzione e Costituzione. In quel fossato andarono di volta in volta a frantumarsi, nel decennio che va dal giuramento della Pallacorda al testo del 1799 con il quale Napoleone reputava di terminare la rivoluzione, molti e multiformi sforzi di creare una espressione costituzionale, se non definitiva, duratura almeno per una generazione di francesi. Da quel fossato in quel decennio Sieyès fu costituente e costituzionalista che non si lasciò inghiottire, ma che in molteplici e multiformi circostanze fu in grado talora di ripetersi senza riproporsi e talora di riproporsi senza ripetersi. Fino a quell'estremo sommo *"la Constitution c'est moi"*, quando su di lui incombeva un altro fossato di tutt'altra natura.

Non conta, quindi, stabilire se dell'incerto tormentato rapporto fra Rivoluzione e Costituzione egli sia stato la chiave per accedervi o quella per uscirvi, o più verosimilmente tanto per accedervi quanto per uscirvi. Giova, piuttosto, notare come da quel fossato in quel decennio si siano preservati tanto il suo dottrinarismo, quanto il suo pragmatismo. Fin da quella originaria maniera, dottrinarica eppur pragmatica, appunto, di guardare al rapporto fra Dichiarazione e Costituzione.

In termini dottrinari, per Sieyès la Costituzione in Francia era da creare e non da restaurare. La sua confutazione radicale dell'uso tradizionale della parola "costituzione" lo aveva portato a teorizzare l'esistenza della nazione quale realtà politica ultima, anteriore ad ogni forma costituzionale. "Una nazione - si era letto in *Che cosa è il Terzo Stato?* - è indipendente da qualsiasi forma; ed è sufficiente che la sua volontà appaia, perché ogni diritto positivo cessi davanti a essa come davanti alla sorgente e al signore supremo di ogni diritto positivo".

Era la sua dottrina rivoluzionaria del potere costituente, la quale non gli avrebbe impedito nessun pragmatismo di politica costituzionale. Ed era, appunto, necessità pragmatica anteporre alla Costituzione una Dichiarazione dei diritti, che non consentisse, come sarebbe piaciuto ai

Mounier e ai Lally-Tollendal, di rifarsi al “diritto positivo proprio di un grande popolo, unito da quindici secoli”.

Sicché quando, in quello stesso 4 agosto che avrebbe dato il colpo di grazia all'organizzazione feudale, l'Assemblea decise per appello nominale che la Costituzione sarebbe stata preceduta dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, parve evidente quanto la Francia si fosse allontanata dall'idea di una costituzione da restaurare ed avesse optato per l'idea di una costituzione da creare. Così come era avvenuto in sede di verifica poteri, la dottrina rivoluzionaria del potere costituente segnava un altro punto decisivo al proprio attivo. La Dichiarazione, come premeva a Sieyès, veniva posta davanti alla Costituzione per garantire il definitivo annullamento dei vecchi poteri e dei vecchi diritti, nonché di ogni possibilità di rivolgersi ad essi.

“La prima rivoluzione fondata sulla teoria dei diritti dell'umanità”, secondo il motto testamentario di Robespierre dell'8 termidoro, si sarebbe caratterizzata per la Dichiarazione del 26 agosto 1789 assai più che per la Costituzione del 3 settembre 1791. Per quale motivo? Non tanto per il vuoto costituzionale apertosi in quel biennio, come pare a Nicola Matteucci, ma come non condivide Roberto Martucci<sup>1</sup>; quanto perché proprio il ruolo fondamentale assunto della Dichiarazione del 1789 rivestiva un carattere eversivo rispetto ad ogni forma costituzionale, sia dell'antico regime sia della rivoluzione, come alla stessa “talpa” non sarebbe sfuggito e come avrebbero cercato di tener presente le sue proposte di una “*jurie constitutionnaire*” nella Costituzione del 1795 e di un “*Sénat conservateur*” nella Costituzione del 1799.

La Dichiarazione adottata il 26 agosto 1789 verrà sostituita da una nuova nella Costituzione del 1793. Questa verrà soppiantata a sua volta due anni dopo da una “Dichiarazione dei diritti e *dei doveri* dell'uomo e del cittadino. “Ma non c'è dubbio che quella buona e quella vera in storia delle Dichiarazioni sia rimasta la prima. Il che certo non può dirsi in storia delle Costituzioni per quella del 3 settembre 1791.

Nella rivoluzione americana i diritti costituzionali si erano *naturaliter*

---

<sup>1</sup> “Alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 solo il 3 settembre 1791 seguì la Costituzione, con un pauroso vuoto costituzionale”. (N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e Percorsi*, Bologna, il Mulino, 1993, p. 146). “La normativa del Novantuno non viene fuori con forte ritardo ma completa e levigata come Minerva dal cranio di Giove” (R. Martucci, *Tra Costituente e Convenzione. Per una rilettura storico-costituzionale di alcuni “nodi” istituzionali della Rivoluzione francese*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma, 1991, p. 614).

eretti in diritti costituzionali ed il peso delle dichiarazioni era diventato sempre minore rispetto a quello della Costituzione.

Nella rivoluzione francese nessun dettato costituzionale riuscì mai altrettanto *naturaliter* ad arrotondare le punte e gli spigoli di diritti naturali tenacemente anteriori alle istituzioni e sempre renitenti a lasciarsi integralmente incorporare come diritti positivi; e quando i diritti naturali si affezionano troppo al rango di principi ideali, è facile che il giusnaturalismo stenti a farsi costituzionalismo. Lo stesso "carattere sacro" della Dichiarazione del 1789, considerata dall'Assemblea "catechismo nazionale", ne rendeva problematica una costituzionalizzazione all'americana e avrebbe finito per tutto l'arco della rivoluzione col ribadire il dottrinarismo ed il pragmatismo, entrambi assai poco americanofili, con cui Sieyès aveva concepito il rapporto fra Dichiarazione e Costituzione.

Questo, ovviamente, non implica affatto che la *Déclaration* fosse un semplice preambolo privo di valore giuridico, prologo in cielo di un assetto costituzionale introvabile, vacua esercitazione di astrattezza metafisica. Anzi. I lavori preparatori di luglio e l'andamento della storica discussione in Assemblea degli articoli, che ebbe luogo dal 20 al 26 agosto, documentano ampiamente<sup>2</sup> come anche le formulazioni necessariamente improntate e generalità ed astrattezza non contenessero genericità e vaghezza. La convinzione di redigere un testo giuridicamente vincolante, e magari addirittura qualcosa di più, aveva permeato i costituenti ed aveva imposto l'uso di secche prescrizioni imperative, che poco spazio lasciavano ai giri di parole e alle vuote descrizioni.<sup>3</sup>

Più del gusto delle citazioni classicheggianti, come sarebbe poi divenuto ricorrente in quell'Assemblea e ancor più nelle successive, veniva in quei giorni battuto e ribattuto in Francia il sentiero attraverso il quale, nei tredici anni che avevano preceduto la riunione degli Stati Generali, oltre Atlantico i diritti naturali erano assurti a diritti costituzionali. Vi si riferiva

---

<sup>2</sup> Cfr. soprattutto M. Gauchet; *La Révolution des droits de l'homme*, Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 1989; S. Rials, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Paris, 1988.

<sup>3</sup> Mai come nella discussione degli articoli, si ebbe la sensazione di una partecipazione più collettiva che personale ai lavori dell'Assemblea. Ben poco restò del testo originario e, come nota G. Del Vecchio, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese*, Genova, 1903, p. 36; "solo dal vivo della pubblica discussione nell'adunanza plenaria scaturirono quelle formule le brevi ed adamantine, che s'erano invano lungamente cercate dai singoli deputati e dai loro aggruppamenti parziali. La Dichiarazione dei diritti non è opera di alcun individuo, e può veramente considerarsi come il prodotto di uno stato psicologico collettivo".

esplicitamente, evocando l'idea di *Déclaration* e la sua portata, la relazione di Champion de Cicé del 27 luglio.<sup>4</sup>

Del resto, il primo a presentare un progetto di Dichiarazione davanti all'Assemblea, quasi per predestinazione, era stato La Fayette, il quale si diceva avesse elaborato il suo testo con i consigli di Jefferson, che in quel periodo era ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi. A Jefferson il comitato della Costituzione avrebbe richiesto perfino una consultazione ufficiale, incompatibile con le sue funzioni diplomatiche. Più informalmente, l'ultimo giorno del dibattito sulla Dichiarazione, il 26 agosto, molti deputati si ritroveranno a casa sua per sottoporgli i loro diversi punti di vista sul ruolo che l'autorità del re dovrà avere nella futura organizzazione dei poteri.

Altri combattenti della guerra d'indipendenza americana, come il conte Mathieu de Montmorency, si schiereranno al fianco di La Fayette. Il traduttore delle *Costituzioni dei tredici Stati dell'America*, il duca de la Rochefoucauld d'Enville, interverrà in Assemblea per ricordare il senso della lezione americana in tema di libertà di stampa ed alla sua raccolta, in possesso di molti costituenti, veniva apertamente attribuita la missione di farsi *vademecum* di giusnaturalismo e costituzionalismo trionfanti. Senza dimenticare come l'Assemblea annoverasse pure altri ottimi conoscitori dell'esperienza giuridica americana, come Dèmeunier e come Dupont de Nemours, e come esercitassero sempre maggior ascendente gli scritti di Condorcet, autore di un progetto destinato ad alimentare dall'esterno la discussione (oltre che del *cahier* della nobiltà di Manthes) e analista rigoroso *De l'influence de la révolution de l'Amérique sur l'opinion et la législation de l'Europe* e delle *Idées sur le despotisme*.

Con le Dichiarazioni in America si era dato vita a documenti giuridici - e giustiziabili - di sicuro rilievo costituzionale. Slegatesi dalla Gran Bretagna, trovatesi nella necessità di pensare nuove strutture di governo<sup>5</sup>,

---

<sup>4</sup> "... Cette noble idée, conçue dans un autre hémisphère, devait de préférence se transplanter d'abord parmi nous. Nous avons concouru aux événements qui ont rendu à l'Amérique septentrionale sa liberté: elle nous montre sur quels principes nous devons affuyer la conservation de la nôtre; et c'est le nouveau Monde, où nous n'avons autrefois apporté que des fers, qui nous apprend aujourd'hui à nous garantir du malheur d'en porter nous-mêmes ..." (Rapport fait par M. l'Archevêque de Bordeaux, au nom du comité choisi par l'Assemblée Nationale, pour rédiger un Projet de Constitution, dans la séance du Lundi 27 Juillet 1789, Paris, 1789, p. 6).

<sup>5</sup> "... Che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in quella guisa che gli sembri più idonea al raggiungimento della sua sicurezza e felicità ..." (*Dichiarazione d'Indipendenza* del 4 luglio 1776, in A. Aquarone, G. Negri, C. Scelba, a cura di, *La formazione degli Stati Uniti d'America. Documenti*, Pisa, 1961, p. 416).

le antiche colonie si eran proclamante soggetti di diritto internazionale, e per ciò stesso “sovrane”, grazie alla nitida notificazione *erga omnes* con cui si chiudeva la Dichiarazione d’Indipendenza:

“ ... Noi, pertanto, rappresentanti degli stati d’America, riuniti in Congresso generale, (...) solennemente proclamiamo e dichiariamo, in nome e per autorità dei buoni Popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono e devono di diritto esser Stati liberi e indipendenti; che sono disciolte di ogni dovere di fedeltà verso la Corona britannica e che ogni vincolo politico fra di esse e lo stato di Gran Bretagna è e dev’essere del tutto reciso; e che quali Stati liberi e indipendenti, esse avranno pieno potere di muovere guerra, di concludere la pace, di stipulare alleanze, di regolare il commercio e di compiere tutti quegli altri atti che gli Stati indipendenti possono di diritto compiere”.

In questi termini, estremamente concreti, sobri, misurati, poteva porsi, risolversi, esaurirsi, nella rivoluzione americana, il problema della sovranità. Non altrettanto, nella rivoluzione francese, che siffatte agilità di lessico e linearità d’intenti mai avrebbe potuto consentirsi. “Il y a simplement - nota Gauchetque les Américains n’avaient pas à gérer le sort de la redoutable entité mystique nommée souveraineté une, indivisible, inaliénable et imprescriptible, force mal dissociable et maîtrisable, au piège de laquelle le processus révolutionnaire se pend dès qu’il s’en saisit comme de son levier légitime. Il y puisera sa prodigieuse énergie rationnelle; il perdra au mirage de ses ressources et de ses nécessités les repères de la praticabilité démocratique”.<sup>6</sup>

Districarsi dai tentacoli della “sovranità” significava districare anche i nodi della “costituibilità” degli organismi abilitati ad esercitare i poteri statali. Nell’esperienza americana era toccato al popolo, rappresentato da deputati eletti, delineare lo schema di funzionamento delle istituzioni pubbliche: quasi ovunque furono elette apposite convenzioni costituzionali, incaricate di stendere l’Atto fondamentale; ove ciò non si verificò, le assemblee in carica ebbero dagli elettori un mandato supplementare al fine di poter mettere mano all’opera costituente. Assolto il proprio compito, le convenzioni costituzionali erano scomparse, rimettendo la funzione legislativa al corpo rappresentativo “costituito”.

Lungo tale sentiero, la Costituzione era stata voluta e praticata soprattutto come “limite” da fissare al governo rappresentativo.<sup>7</sup> Per dirla

---

<sup>6</sup> M. Gauchet, cit., p. 47.

<sup>7</sup> Nella ricostruzione di N. Matteucci, cit., p. 146, “si può evincere che agli Americani interessava di più la costituzione, per limitare i poteri del governo rappresentativo; ai Francesi, invece, la dichiarazione dei diritti, che finiva per essere quasi uno strumento eversivo dei poteri costituenti, in mano al popolo deliberante”.

col Palmer, “il popolo”, dopo aver esercitato la sovranità, si assoggettava al governo; dopo aver fatto la legge, si sottometteva ad essa; di propria volontà accettava certe limitazioni, ma nello stesso tempo ne imponeva al governo”.<sup>8</sup>

Del costituzionalismo moderno venivano in luce due elementi che americani sarebbero rimasti a lungo, anche nel secolo successivo. In primo luogo, l'organo legislativo fondatore della nuova legittimità statale non era assimilabile o pari-ordinato al legislatore ordinario, ma gli era sovraordinato per espressa investitura del corpo elettorale o, per adoperare il lessico dovuto a Jefferson, “per autorità dei buoni Popoli di queste Colonie”. In secondo luogo, principi tanto in alto fissati potevano venir modificati solo da nuovi organismi legislativi *ad hoc* abilitati e non nel corso di una qualunque legislatura. Insomma, come Mazzei avrebbe obiettato a Mably, quanto era “costituito” in via di costituzione, non poteva informalmente trasformarsi in “costituente”, per auto-accrescimento di competenze, modificando struttura e articolazione dei poteri pubblici al di fuori del mandato elettorale.<sup>9</sup>

Dalla sovra-ordinazione del legislatore costituzionale dipendeva la supremazia della norma così adottata nella gerarchia delle fonti. Di tale supremazia erano partecipi le Dichiarazioni, testi a legalità rafforzata, volti a sottolineare con solennità e con precisione i principi fondamentali dell'ordinamento americano.<sup>10</sup>

Divenuti diritti costituzionali, sono i diritti eminentissimi, che l'uomo ha in quanto tale e che in quanto cittadino conserva, a battezzare il diritto pubblico moderno, di modo che la loro omissione o violazione avrebbe ridimensionato la legittimità e la rappresentatività di un ordinamento. Questo era la convinzione, sincera e sentita anche più di quanto si avvertisse nel rapporto dell'arcivescovo di Bordeaux il 27 luglio, che animava un largo settore della Costituente, il quale interpretava all'americana lo spirito della *Déclaration*, attribuendole il massimo di giuridicità, al fine di preconstituire con essa i pilastri di garanzia e di rappresentatività di un ordinamento dei poteri pubblici da conquistare nella sua scia.

---

<sup>8</sup> R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, Princeton, 1959, trad. it. di A. Castelnovo Tedesco, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, 1971, p. 239.

<sup>9</sup> Cfr. R. Martucci, *cit.*, pp. 620-622.

<sup>10</sup> A giudizio di M. Galizia, *La teoria della sovranità dal Medio Evo alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951, p. 428 “le dichiarazioni non si limitano ad affermare genericamente ed astrattamente la libertà individuata, ma la fissano in termini ben precisi specificandone i vari contenuti: libertà personali, di parola, di stampa, di culto, di riunione”.

Si sarebbe detto che così "l'Amérique contribua, d'une façon bien plus immédiate et bien plus efficace, par un exemple vivant, a republicaniser les sentiments des Français".<sup>11</sup> E si sarebbe detto pure che a pensare e ad agire fosse un unico complessivo movimento rivoluzionario, che al modo di una pallina di ping-pong dalla Francia era andata a rimbalzare in America e dall'America ora rimbalzava in Francia.

"Attraverso la diffusione dei *bills of rights* - secondo Felice Battaglia - ritornava in patria, aureolato di gloria e reso più efficace dalla nuova forma precettistica, un complesso di principi che appunto da Montesquieu, da Rousseau, da Voltaire ai fisiocratici, era stato il patrimonio dell'illuminismo. Che l'uomo abbia dei diritti fondati sulla natura (diritti innati o naturali); che tali diritti interpretati dalla etta ragione si possano opporre ai diritti positivi; che i diritti positivi, legittimi o giusti nell'accordo con i diritti naturali, decadano a illegittimi o ingiusti ove ne divergano, tutto ciò era qualcosa che la scuola del diritto naturale da Grozio a Locke, da Pufendorf a Thomasio aveva già acquisito, e che Rousseau aveva espresso in una forma calda ed immaginosa. Raccolte nei testi americani, ristituite da una rivoluzione vittoriosa al paese che le aveva più largamente diffuse, seppur non le aveva per primo promosse, idee siffatte non potevano in un clima rovente e certo preparato ad intenderle non sollecitare una nuova rielaborazione in vista di nuovi fini, e divenivano il presupposto per un nuovo processo rivoluzionario".<sup>12</sup>

Analogo il punto di vista di Mario Galizia. "Se - egli scrive - la Rivoluzione Americana, le sue dichiarazioni dei diritti, le sue costituzioni erano state profondamente influenzate dal pensiero politico francese, esse non mancarono a loro volta, di rimando, di produrre una vasta eco nella società francese. Le idee di Montesquieu e di Rousseau erano uscite dall'astratto terreno della filosofia, erano diventate una luminosa realtà. Eco ingrandita dal fatto che la situazione economico-politica ormai premeva, che il movimento rivoluzionario era ormai in atto anche in Francia".<sup>13</sup>

Considerazioni, tutte queste, non infondate. Ma di cui sarebbe azzardato esagerare ambito e profondità, prescindendo cioè dall'invito di Alberto Aquarone ad attribuire al pensiero politico inglese del sei e settecento assai maggiore incidenza sulle istituzioni politiche americane di quello

---

<sup>11</sup> A. Aulard, *Histoire politique de la Révolution Française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, 1905<sup>3</sup>, p. 19.

<sup>12</sup> F. Battaglia, *Libertà ed Uguaglianza nelle Dichiarazioni francesi dei diritti dal 1789 al 1795*, Bologna, N. Zanichelli, 1946, p. 4.

<sup>13</sup> M. Galizia, *cit.*, p. 435.

francese dell'illuminismo.<sup>14</sup> Né riferirli tutti e due all'illuminismo basta a fare di Montesquieu e Rousseau una *consociatio simbiotica* (di altusiano memoria) delle due rivoluzioni. Non li si possono federare neanche rubricandoli come oggetti di identico *import-export*, fra Francia e America prima e fra America e Francia poi, in una sorta di comunicazione a circuito chiuso, senza altri collegamenti e senza altre connessioni.

“The spirit of 1787 - secondo Bryce - was an English spirit, and therefore a conservative, tinged, no doubt, by the hatred of tyranny developed in the revolutionary struggle, tinged also by the nascent dislike of inequality, but in the main an English spirit, which desired to work in the old paths of precedent”.<sup>15</sup> Di qui quelle istanze di stabilità istituzionale tanto avvertite dai Madison e dagli Hamilton, o quelle di autentica rigidità conservatrice di un Adams.

Il Montesquieu noto ed ammirato in America era lo storicista assai più dell'illuminista, ed anche sul principio della separazione dei poteri più che a Montesquieu la cultura politica americana si rifaceva a Blackstone. “Montesquieu, comunque, era - a dire di Aquarone - l'unico pensatore non inglese del quale i membri della Convenzione di Filadelfia risentissero l'influsso; Rousseau non fu nominato neppure una volta nel coro dei dibattiti che si svolsero in seno ad essa e non è improbabile che egli fosse quasi completamente ignorato da quegli uomini di pur non mediocre cultura. E la teoria dello stato di natura e del contratto sociale, che era allora generalmente riconosciuta in America ed alla quale non mancarono numerosi riferimenti sia alla Convenzione di Filadelfia, sia ed ancor di più nel corso dei dibattiti sulla ratifica della Costituzione che si tennero in seno alle assemblee appositamente convocate nei vari stati, era derivata non certo dal ginevrino quanto da Locke”.<sup>16</sup>

Se allora in America mai si ricavò dalla teoria della volontà generale un concetto di sovranità del tipo di quello elaborato da Rousseau nel *Contratto Sociale*, in Francia, invece, la volontà generale alla Rousseau nel 1789 servì a mantenere nella prima fase della Rivoluzione la posizione del re, pur scegliendo la versione ne più radicale della formazione di una legittimità collettiva a partire dagli individui. Ecco le radici del cosiddetto legicentrismo francese. La pienezza e la preminenza del potere legislativo consentivano alla Assemblea di fissare l'autorità della rappresentanza

---

<sup>14</sup> Cfr. A. Aquarone, *Due Costituenti Settecentesche. Note sulla Convenzione di Filadelfia e sull'Assemblea Nazionale francese*, Pisa, Nistri-Lischi, 1959, pp. 80-96.

<sup>15</sup> J. Bryce, *The American Commonwealth*, New York, 1941, (I<sup>a</sup> ed. 1888), vol. I, p. 300.

<sup>16</sup> A. Aquarone, *cit.*, p. 84.

collettiva, ma anche di risparmiare alla Dichiarazione ed al suo raccordo con la Costituzione ogni confronto diretto, anche meramente teorico, con la possibilità di un esecutivo monarchico.

“Gli americani - sintetizza Gauchet - non si sono trovati di fronte contemporaneamente alla necessità di demolire una società gerarchica, di ricevere l'eredità di un potere pubblico costituitosi nel corso di parecchi secoli e di fondare un potere preminente senza destabilizzare il forte potere esistente. Ora, tutti questi dati fortemente vincolanti confluiscono per imporre alla categoria dei rousseauiani un ruolo centrale e risolutivo. Questo rousseauismo non è tanto un rousseauismo d'influenza, che si esplicherebbe con il peso complessivo degli esemplari del *Contratto Sociale* in circolazione rapportato al volume globale dei cervelli francesi, quanto piuttosto rousseauismo d'opportunità funzionale, sostenuto dai bisogni specifici di un contesto e di un'impresa ... I membri della Costituente sono *al tempo stesso* orientati dall'esempio americano e dominati dal linguaggio del *Contratto sociale*. Ma sono anche altrettanto lontani sia dagli Stati Uniti sia dai cattivi discepoli di Rousseau”.<sup>17</sup>

La Dichiarazione doveva servire all'Assemblea costituente per stabilire un nuovo potere “all'interno” di quello antico; per conciliare l'instaurazione della legittimità nazionale con il rispetto della legittimità regale; perché la “vera” rappresentanza non cozzasse, o meglio non cozzasse ancora, contro la rappresentatività del trono. Era necessaria una sua giuridicità all'americana, ma che significasse pure l'imporsi di una volontà generale la più rousseauiana possibile. Ai legami organici di antico regime ed all'autorità delle persone fisiche la *Déclaration*, anticipazione e prefigurazione dell'intero sistema costituzionale, avrebbe sostituito il regno della legge, ossia quel sistema di relazioni degli individui in cui l'astrattezza e generalità del “comando” rispetta la loro primordiale “mancanza di collegamento”.

Eran le circostanze prima e più dei principi a far valere esigenze di equivocanza e al tempo stesso di equidistanza fra modello americano e sollecitazione rousseauiana. Così era certo per Sieyès, uomo assai radicato nei principi, ma non per questo incapace di guardar sempre con grande disponibilità alle circostanze. Non lo preoccupava affatto che il modello americano fosse un po' nella mente di tutti e che esplicitamente o implicitamente in rapporto ad esso i deputati della Costituente francese

---

<sup>17</sup> M. Gauchet, Diritti dell'uomo, in F. Furet - M. Ozouf, cit., vol. II, p. 769.

si andassero schierando<sup>18</sup>; anzi, non gli dispiaceva che la discussione su tale modello oscurasse, o comunque ponesse in ombra, l'esempio della costituzione inglese e della sua sedimentazione "gotica". Così come non lo turbavano quegli eccessi di rousseauismo che valessero a scongiurare il pericolo di una torsione montesquieuiana in direzione del costituzionalismo inglese.

Nel suo progetto del 20 e 21 luglio, nei confronti delle dichiarazioni di tipo americano l'atteggiamento proposto da Sieyès era di emulazione, anziché di imitazione, alla ricerca per la propria nazione di una dichiarazione migliore. Difetto di quelle americane era l'aver conservato una immagine antica del potere e delle sue limitazioni: immagine inaccettabile per un "popolo che rientra nella sua totale sovranità". Obiettivo di una Dichiarazione dei diritti, orgogliosa della propria natura "metafisica"<sup>19</sup>, doveva essere di non apparire "una concessione, una

---

<sup>18</sup> Non appena l'11 luglio La Fayette terminò la lettura del suo progetto, fu Lally-Tollendal a evocare "l'enorme differenza tra un popolo nascente che si annuncia all'universo, un popolo coloniale che rompe i legami con un governo lontano, e un popolo antico, enorme, uno dei primi del mondo, che da millequattrocento anni si è dato una forma di governo". Di analogo tenore la considerazione di Malouet il 1 agosto: se gli americani, egli avverte, hanno potuto permettersi di "prendere l'uomo in seno alla natura, e di presentarlo al mondo nella sua sovranità primitiva", è perché la relativa uguaglianza che regnava in una società appena formata e composta nella totalità dei proprietari" rendeva la proclamazione dell'uguaglianza teorica inoffensiva; mentre in Francia sarebbe stato necessario che "gli uomini posti dalla sorte in una condizione dipendente vedano piuttosto i giusti limiti che l'estensione della libertà naturale". Assai più allineati sulle posizioni di Sieyès (né è da escludersi fossero stati da lui sollecitati) gli interventi di Montmorency e di Saint-Etienne. Montmorency il 1 agosto, su "Le Courrier de Provence", programmò di "perfezionare il grande esempio dell'America", rivendicando a "questo emisfero il vantaggio sull'altro di invocare la ragione a voce più alta e di lasciarle parlare un linguaggio più puro". Saint-Etienne il 18 agosto si levò a ricordare all'Assemblea: "Avete adottato il partito della Dichiarazione dei diritti, perché i vostri cahiers v'impongono il dovere di farlo, e i vostri cahiers ve ne hanno parlato perché la Francia ha avuto come esempio l'America. Ma con questo non si dica che la nostra Dichiarazione deve essere simile". Ai francesi, a suo dire, toccava dare prova di audacia andando oltre i limiti "contrattualistici" davanti ai quali si erano arrestati gli americani. (Sul dibattito che accompagnò i lavori preparatori della Déclaration cfr. l'attenta ricostruzione di tutta la prima parte del lavoro di S. Rials, cit.).

<sup>19</sup> "... Quando - nota Sieyès, non senza compiaciuta vena autobiografica si è voluto vedere nei deputati agli Stati generali dei veri *rappresentanti*, quando da questo termine così fecondo si è inteso trarre le verità più utili, era della metafisica. Quando per la prima volta si è distinto il potere costituente dai poteri costituiti, ed in particolare dal potere legislativo, era della metafisica. Quando si è osato attraccare tutti i privilegi insieme, in un momento in cui non essere un privilegiato era un'onta, era della metafisica. Quando nel bel mezzo di una disputa a proposito della proporzionalità fra gli ordini, si è

transazione; una condizione di trattato, un contratto fra autorità e autorità. Non c'è un potere, una autorità”.

Quello di Sieyès si configurava come un ragionamento sui diritti che sarebbero serviti da guida, prioritariamente enunciati, nell'elaborazione della Costituzione invece che come un articolato suddiviso per materia. Seguiva un riassunto per massime più facilmente comprensibile a tutti. Ma la forma scelta per presentare il proprio progetto di Dichiarazione era volutamente sconcertante e provocatoria<sup>20</sup> come, del resto, lo era quella sua filosofia del pieno riconoscimento dei fini e dei mezzi dello stato sociale fatti risalire alla natura dell'uomo, in cui le garanzie di individualità dovevan esser anche garanzie di socialità; equivicinanza, appunto, e al tempo stesso equilontananza fra Rousseau e Montesquieu; continuità e perfetta compatibilità fra quelli che il secolo XIX avrebbe definito diritti “sociali” e lo spirito individualista del costituzionalismo liberale.

---

improvvisamente denunciata la discriminazione fra gli Ordini stessi come l'assurdità più rivoltante e pernicioso per l'intero stato sociale, era ancora della metafisica. Quando si è posta la questione che cos'è il Terzo Stato, la risposta è parsa metafisica. Quando, in un paese in cui 26 milioni di abitanti erano men che nulla agli occhi di 200mila individui, si è professata l'eguaglianza personale, quella dei diritti civili, e si dichiarato che tale eguaglianza era non meno importante dei diritti politici, era della metafisica. Quando si è detto che una nazione libera era composta di cittadini, e non di vassalli e di signori, e quando ci si è meravigliati che una funzione pubblica potesse essere considerata come una proprietà, era della metafisica. Quando si è pronunciato il nome di Assemblea nazionale, e la si è considerata preferibile agli Stati generali di Francia, era della metafisica. Quando i deputati del Terzo Stato, divenuti deputati dei comuni, si sono poi considerati come la Nazione, e si sono costituiti in Assemblea nazionale, era della metafisica. Cos'era fino a meno di un mese fa una Dichiarazione dei diritti? Della metafisica ...” (J. - E. Sieyès, Preliminari della costituzione, in J. - E. Sieyès, cit., t. I, v. I, pp. 378 sg.).

<sup>20</sup> “Esistono - così esordivano i *Préliminaires* - due modi di presentare grandi verità agli uomini. Il primo consiste nell'imporle loro sotto forma di articoli di legge, di impegnarne la memoria più che la ragione. Molti ritengono che la legge debba sempre assumere questa forma. Se così fosse una *Dichiarazione dei diritti del cittadino* non sarebbe un insieme di leggi, ma un insieme di principi. Il secondo modo di presentare la verità consiste nel privarla dei suoi caratteri essenziali, il raziocinio e l'evidenza. Non si conosce veramente se non ciò che si è appreso attraverso la ragione. Credo che i rappresentanti dei Francesi del diciottesimo secolo debbano rivolgersi in tal modo ai loro committenti. Vi sono inoltre due metodi per esser chiari. Il primo consiste nell'eliminare dall'argomento che si vuol trattare tutto quanto richiede un'attenzione particolare, tutto ciò che esula dalle banalità spicciolate a tutti già note. Bisogna convenire, nulla è più semplice e più chiaro per la massa dei lettori di uno scritto basato su tale principio; ma se si desidera trattare un certo argomento, presentarlo come lo esige la sua natura, esprimere la totalità di ciò che lo riguarda ed eliminare quanto non lo riguarda, allora è a un diverso tipo di chiarezza che occorre mirare. E questa non dispensa dall'attenzione ...” (J. - E. Sieyès, cit., t. I, v. I, p. 377).

“I vantaggi - scrive Sieyès - che si possono ricavare dallo stato sociale non si limitano alla protezione efficace e totale della libertà individuale; i cittadini hanno anche il diritto a tutti i benefici di un' associazione. Questi benefici si moltiplicheranno via via che l'ordine sociale trarrà profitto dai lumi, che il tempo, l'esperienza e la riflessione diffonderanno presso la pubblica opinione. L'arte di trarre tutti i vantaggi possibili dallo stato sociale è la prima e la più importante fra tutte. Una associazione concepita in funzione del bene di tutti sarà il capolavoro dell'intelligenza e della virtù. Nessuno ignora che i membri della società traggono i più grandi vantaggi dalle proprietà pubbliche, dai lavori pubblici. Si sa che quei cittadini che un destino infelice condanna all'impossibilità di provvedere ai propri bisogni hanno, a giusto titolo, diritto al soccorso dei loro concittadini, ecc. Si sa che nulla è più idoneo a migliorare la razza umana moralmente e fisicamente, che un buon sistema di educazione e di pubblica istruzione. Si sa che una nazione stabilisce con gli altri popoli relazioni di interessi che meritano una sorveglianza attiva, ecc. Ma non è nella dichiarazione dei diritti che deve trovarsi la lista dei vantaggi che una buona Costituzione può procurare al popolo. E' sufficiente affermare in questa sede che i cittadini nel loro insieme hanno diritto a tutto ciò che lo Stato può fare in loro favore.

Una volta ricordati i fini della società, è chiaro che i mezzi pubblici debbono adeguarvisi, e che debbono quindi aumentare secondo la ricchezza e la floridezza della Nazione. L'insieme di questi mezzi, rappresentato da persone e da cose, deve definirsi *sistema delle pubbliche istituzioni*, al fine di meglio ricordare la sua origine e la sua finalità. Il sistema delle pubbliche istituzioni è come un corpo politico che, avendo come il corpo umano dei bisogni e dei mezzi, deve essere organizzato in modo pressoché analogo.

Occorre dotarlo della facoltà di *volere* e della facoltà di *agire*. Il potere legislativo incarna la prima, e il potere esecutivo la seconda di queste due facoltà. Il *governo* si confonde sovente con l'azione o l'esercizio di questi due poteri, ma questa denominazione è più specificamente destinata a designare il potere esecutivo o la sua azione. Nulla è più comune dell'affermazione che si deve governare secondo la legge; il che dimostra che il potere di legiferare è distinto dal governo propriamente detto. Il potere attivo si articola in diverse diramazioni. Spetta alla *Costituzione* di seguire questa analisi”.<sup>21</sup>

Così argomentati e concatenati, i *Préliminaires* di Sieyès non parvero

---

<sup>21</sup> J. - E. Sieyès, cit., pp. 388 sg.

a prima vista destinati a lasciar traccia molto larga in Assemblea. Anche perché la relazione di Champion de Cicé del 27 luglio li aveva valutati meritevoli di rispettosissima archiviazione.<sup>22</sup> Ma nei fatti, seppur non nelle forme, Sieyès avrebbe prevalso anche stavolta. Un po' come al momento della "stretta finale" sulla verifica poteri, pure al momento della "stretta finale" sulla *Déclaration* in Assemblea fra il 20 e il 26 agosto, la talpa riuscì ad essere - sul piano dei principi, delle circostanze e del nesso fra gli uni e le altre - protagonista politico, assai più convinto e partecipe, seppur meno visibile e brillante, di Mounier e di Mirabeau.

Una proposta di *Déclaration* di Mounier, di cui Champion de Cicé aveva sottolineato quanto fosse, al contrario di quella di Sieyès, di agevole lettura<sup>23</sup>, era incorporata nel suo progetto di Costituzione, a guisa di preambolo alquanto generico e svogliato. Perché in realtà l'identità e forse l'originalità del documento stava soprattutto nei trentacinque articoli del secondo capitolo, *Principes du Gouvernement Français*, dove era delineato un sistema rappresentativo che, nel quadro di una divisione dei poteri "morbida", prevedeva un esecutivo con rilevanti prerogative riconosciute al re, che era anche cotitolare della funzione legislativa.

Per certi aspetti tardivo, per altri prematuro, il testo di Mounier era stato presentato solo all'ultimo momento e solo per arrivare ad una mediazione con le istanze "metafisiche" di Sieyès. Ma il non aver creduto, a differenza di Sieyès, in una anticipazione, più o meno all'americana, della Dichiarazione rispetto alla Costituzione poneva Mounier abbastanza in fuori gioco e rendeva al momento intempestiva, se non addirittura controproducente, la sua esibizione di zelo monarchico.

Anche Mirabeau sarebbe finito in fuori gioco. Divenuto addirittura

---

<sup>22</sup> " ... La Déclaration de M. l'Abbè Sieyès s'emparant, pour ainsi dire, de la nature de l'homme dans ses premiers éléments, et la suivant sans distraction dans tous ses développements et dans ses combinaisons sociales, a l'avantage de ne laisser échapper aucune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes. On y retrouve et la précision et la sévérité d'un talent maître de lui-même et de son sujet. Peut-être en y découvrant l'empreinte d'une sagacité aussi profonde que rare, trouverez-vous que son inconvenient est dans sa perfection même, et que le génie particulier qui l'a dictée en supposerait beaucoup plus qu'il n'est permis d'en attendre de l'universalité de ceux qui doivent la lire et l'entendre; et tous doivent la lire et l'entendre ..." (Rapport cit., p. 7).

<sup>23</sup> "... Ce sont des formules pleines, mais détachées les unes des autres. Les personnes excées les liront aisément, et suppléeront les vides laissés entr'elles: les autres retiendront plus facilement, et ne seront pas éffrayées, ou par la fatigue d'en suivre attentivement la génération, ou par la crainte de mal choisir dans une suite de propositions, celles où réside le resultat qui les interesse ..." (Rapport cit., p. 8).

*rapporteur* del Comité des Cinq incaricato di presentare in Assemblea un progetto di *Déclaration*, illustrato nella seduta del 17 agosto, nel corso del dibattito sulla sua stessa relazione, egli ebbe l'impudenza e - secondo Petion, Adrien Du Port, Le Chapelier - l'impudenza di prender le distanze dal suo compito di riferire in aula.<sup>24</sup> Fu a suo modo, da parte di Mirabeau, gesto di indubbia onestà intellettuale, pari ad altrettanto indubbia irresponsabilità politica, non tanto quello di servirsi anche in quell'occasione dell'apporto del gruppo di esuli ginevrini, che già lo aiutava al "Courier de Provence", quanto quello di farsi sincero portavoce delle perplessità avanzate dai propri collaboratori.

"... Après biend e modèls rejetés, il y eut - avrebbe rievocato uno di essi, l'anglofilo Etienne Dumont - un comité de cinq personnes chargées d'offrir un nouveau projet: Mirabeau, l'un des cinq, eut la générosité qui lui était ordinaire de prendre sur lui ce travail, et de le donner à ses amis. Nous voilà donc avec Du Roverai, Clavière et lui-même, rédigeant, disputant, ajoutant un mot, en effaçant quatre nous épuisant sur cette tâche ridicule, et produisant enfin notre pièce de marqueterie, notre mosaïque de prétendus droits éternels qui n'avaient jamais existé. Durant le cours de cette triste compilation, je fis des réflexions que je n'avais point faites jusqu'alors. Je sentis le foux et le ridicule de ce travail. Ce n'était qu'une fiction puérile. La déclaration des droits, disois-je, peut se faire après la constitution, mais non pas avant car les droits existent par les lois, et ne les précèdent point. Ces maxime d'ailleurs sont dangereuses: il ne faut point bien les législateurs par des proposition générales, qu'on est obligé ensuite de modifier et de restreindre ...".<sup>25</sup>

Formulata da Dumont e fatta propria da Mirabeau, l'osservazione per cui non bisognerebbe vincolare i legislatori a proposizioni che precedano la stesura della Costituzione, era davvero l'antitesi di quel che la Francia e la sua Assemblea, con la massima contiguità di intenti e stati d'animo fra loro in quei giorni, erano andate maturando. Sicché il risultato

---

<sup>24</sup> " ... Je propose, comme individu, et non comme membre du Comité des Cinq, d'arrêter de nouveau que la déclaration des droits doit être une partie intégrante, inséparable de la Constitution et en former le premier chapitre. Je propose encore, et le long embarras de l'Assemblée ne prouve que j'ai raison de le proposer, de renvoyer la rédaction définitive de la déclaration des droits au temps où les autres parties de la Constitution seront elles-mêmes entièrement convenues et fixées ...". L'ipotesi avanzata da Mirabeau avrebbe incontrato violentissime contestazioni in aula e non fu neppur posta in votazione dal presidente Clermont-Tonnenee.

<sup>25</sup> E. Dumont, *Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législatives*, Paris, 1951, p. 97.

conseguito dal “rapporteur” Mirabeau fu proprio quello di rimettere in gioco Sieyès e con lui, al di là di ogni provocazione di *forma*, la *funzione* che occorreva venisse assegnata alla *Déclaration*. Concepite come ragioni della ragione, quelle dei *Préliminaires* di Sieyès, in quella faticosa concatenazione di circostanze e di principi rianalizzata da Gauchet come “*l’oeuvre de six jours*” (titolo di un capitolo) “*pour tous les hommes et pour tous les temps*” (titolo del suo primo paragrafo),<sup>26</sup> si imposero perché interpreti allora anche delle ragioni della ragione storica.

Ad imporsi era il bisogno di legittimità di un’Assemblea nazionale autoproclamata, che si accingeva ad “esercitare il potere costituente”, mentre la “rappresentanza attuale”, come Sieyès aveva ammesso in cima ai suoi *Préliminaires*, “non è rigorosamente conforme a ciò che esige un tale potere”. La dichiarazione rivestiva così un ruolo di *sostituto* in rapporto a questa carenza, perché la Costituzione emanasse direttamente dall’autorità dei principi “inalienabili e sacri” di ogni società, che l’Assemblea aveva titolo a scrivere.

Di qui l’obbligo alla *universalità* che incombeva sul testo. Solo una “dichiarazione dei diritti per tutti gli uomini, per tutti i tempi, per tutti i paesi”, stando al discorso di Duport del 18 agosto, era suscettibile di quella volontà irrecusabile e irresistibile di cui i membri della Costituente avevano bisogno a sostegno della loro opera. L’aggancio all’universale non era né il frutto di una trovata particolarmente geniale, né il segno di una “metafisica” propensione all’irrealtà. Era la risultante delle esigenze di una situazione.

Del resto, “l’intero testo - si può rilevare sotto il profilo giuridico, anche per ciò che attiene alla traduzione della *Déclaration* nel sistema costituzionale del 1791 - è giocato su due registri, quello universale (gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali) e quello della *citoyenneté* che inquadra i diritti politici. I diritti dell’uomo in società non sono solo richiamati genericamente, ma tassativamente enumerati; nell’ordine: libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione (art. 2). Un vasto sistema di riserve di *legge* (che codifica il principio di stretta legalità) rende effettivi questi diritti, stabilendo che limiti e modalità d’esercizio degli stessi vengono fissati per legge”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Cfr. M. Gauchet, *La Rev. cit.*, pp. 135-197. Assai più avara di riconoscimenti e di apprezzamenti per il ruolo di Sieyès (i cui *Préliminaires* vengono giudicati eclettici e banali e comunque con carattere di “Lezione” senza grande respiro politico) la ricostruzione di E. Walch, *La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’Assemblée constituante. Travaux préparatoires*, Paris, 1903, pp. 81-141.

<sup>27</sup> R. Martucci, *cit.*, pp. 629 sg.

Se il 1789 segnava l'ingresso dei diritti naturali nel nuovo diritto pubblico francese, era proprio per la esplicita maestosa centralità che la *legge* si assicurava nella *Déclaration*. Come parola, come concetto, come potere e perfino come potere dei poteri, la *legge* avrebbe dominato da protagonista le scene della Rivoluzione francese in tutti i suoi svolgimenti, in epoca robespierriana non meno che termidoriana. Il che sarebbe di peso proprio dal profilo tutt'altro che anglo-americano del costituzionalismo costituente di Sieyès, i cui tratti "politici" sempre si mostrano assai più pronunciati di quelli "giuridici".

Tali tratti, ovviamente, non sono da intendersi gli uni in rapporto agli altri come "corpi separati". Ma la priorità del momento "politico" su quello "giuridico", o viceversa, è priorità che, ove ricorra, la storia delle idee deve registrare e puntualizzare. La rappresentazione, ad esempio, dell'individuo astratto da ogni tessuto sociale, dotato di diritti innati e prepolitici, non è affatto sufficiente a dar conto della costruzione complessiva di un giusnaturalismo proteso a farsi costituzionalismo.

In un bel saggio del 1968, intitolato *Das Menschenbild in der Erklärung der Menschenrechte*, Dolf Sternberger cercava di illuminare il modello antropologico sotteso alle grandi dichiarazioni dei diritti del primo costituzionalismo americano e francese. Gli pareva che "i cosiddetti diritti prestatuali" fossero al tempo stesso i diritti che rendono possibile lo Stato: idonei a sopprimere e conservare se stessi nella nuova sfera pubblico politica; proiettati, insomma, sul doppio versante del "bourgeois" e del "citoyen", nella dimensione giuspubblicistico-politologica.

"Il senso - per Sternberger - è decisamente politico. Anche questi diritti naturali dell'uomo sono qualificazioni politiche. La loro proclamazione si richiama allo stato di natura o della creazione, soltanto al fine di rafforzare i cittadini che qui in persona fondano l'uno insieme all'altro un nuovo Stato. Se li interpretiamo come diritti *prestatuali*, questi diritti dell'uomo in genere non sono definiti esaurientemente. Il loro punto principale consiste piuttosto nel fatto che essi permettono e consolidano la fondazione dello Stato, il distacco dal sovrano, la repubblica, l'unione civile, la *civitas*. Dotare l'uomo di questi diritti, rappresenta contemporaneamente, e in primo luogo, la sua preparazione a diventare cittadino ... Il *bonum personale* coneresce nel *bonum commune* e il *bonum commune* si alimenta del *bonum personale*".<sup>28</sup>

Il fatto che questa osservazione provenga da uno studioso come Sternberger, il quale certo ha frequentato ed amato le pagine di Burke

---

<sup>28</sup> D. Sternberger, *Immagini enigmatiche dell'uomo*. (Saggi di filosofia e politica), il Mulino, Bologna, 1991, pp. 124 sg.

più intensamente di quelle di Sieyès<sup>29</sup>, nulla toglie alla sua puntualità ed alla sua profondità. Anzi, essa consente di cogliere come, grazie a Sieyès, il diritto personale alla felicità del 1789 francese non fosse soltanto una pretesa verso lo Stato, ma un contributo allo Stato, un contributo costitutivo dettato - può ben dirsi - da costituzionalismo costituente.

“L’obiettivo dell’unione sociale - insiste Sieyès nei *Préliminaires* - è la felicità degli associati. L’uomo, s’è detto, tende costantemente verso questa meta, e certamente non pretese di cambiarla quando si unì in società con i suoi simili. Dunque, lo stato sociale non tende a degradare, ad avvilitare gli uomini, ma, al contrario, a nobilitarli, a perfezionarli. Dunque la società non indebolisce, non riduce i mezzi particolari che ogni individuo apporta all’associazione per sua personale utilità; al contrario, li accresce; li moltiplica, sviluppando le facoltà morali e fisiche; li accresce ancora attraverso il fondamentale concorso dei lavori e dei pubblici soccorsi: così, se il cittadino versa un tributo alla cosa pubblica, questo rappresenta una sorta di restituzione, che corrisponde ad una minima parte del profitto e dei vantaggi che ne trae. Dunque lo stato sociale non aggiunge un’ingiusta ineguaglianza di diritti alla naturale ineguaglianza di mezzi; al contrario, garantisce l’eguaglianza dei diritti contro l’influsso naturale, ma nocivo, dell’ineguaglianza dei mezzi. La legge sociale non è fatta per indebolire il debole e rafforzare il forte; essa si preoccupa al contrario di proteggere il debole dalle iniziative del forte; e, estendendo la sua autorità tutelare all’insieme dei cittadini, garantisce a tutti la pienezza dei propri diritti”.<sup>30</sup>

Il principio, o comunque il lessico, di eguaglianza veniva ad assumere in Sieyès un “rango logico” decisivo: il modo di esser cittadino fra i moderni mai avrebbe potuto più prescindere dall’idea dell’eguaglianza tra gli uomini e dell’universalità dei diritti umani. A dirla con lo Sternberger di *Drei Wurzeln der Politik*, l’antica nozione di “diritto civile” (*Bürgerrecht*) cedeva il campo alla moderna nozione di “diritto umano” (*Menschenrecht*), la tradizione dell’antica polis, dove non esistevano diritti umani ma solo diritti civili, diventava tradizione del moderno Stato costituzionale, dove i diritti universali della condizione umana vengono prima ed indipendentemente rispetto alla condizione civile.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Cfr. D. Sternberger, Edmund Burkes Verteidigung der Repräsentation gegen die Demokratie, in D. Sternberger, *Gesammelte Schriften*, Frankfurt a. M., Insel Verlag, 1977, vol. III (1980), pp. 227-259, e id., *Die Geburt der “Assemblée Nationale”*, ivi, pp. 305-336.

<sup>30</sup> J. -E. Sieyès, *Prel. cit.*, p. 384.

<sup>31</sup> Cfr. D. Sternberger, *Drei Wurzeln der Politik*, in D. Sternberger, *cit.*, vol. III, 1978, p. 87.

Ed era pure significativo il fatto che da Sieyès “la felicità degli associati” venisse additata come “obiettivo dell’unione sociale”. Sarebbe una forzatura promuovere l’iscrizione d’ufficio del suo nome nella storia, per lo più anglo-americana, che scandisce negli ultimi tre secoli *the pursuit of happiness*: dai documenti della grande rivoluzione inglese, di ispirazione assai concreta, come la *Remonstrance* del 1647, alla classica sistematizzazione del primo libro dei *Commentaries* di William Blackstone; dalla Dichiarazione d’Indipendenza di Thomas Jefferson al Virginia Bill of Rights di George Mason; senza trascurare effetti e conseguenze che la formula della felicità ha prodotto nella giurisprudenza degli stati dove era assurta a norma di diritto positivo. Ma sarebbe egualmente una forzatura pretendere di rileggere, ripensare, rivivere tale storia in alternativa, o in contestazione, del costituzionalismo di Sieyès.

Anche nella Rivoluzione francese, “*happiness is no laughing matter*”, la felicità non è questione da ridere.<sup>32</sup> Sieyès è buon diritto la talpa della rivoluzione, per averlo compreso e perseguito con ottimo tempismo: se il sentiero americano aveva visto la prima statuizione giuridico-formale di universali diritti naturali dell’uomo, sul sentiero francese dovrà esserci la loro prima esplicazione politico-sostanziale.

Diviene così evidente il carattere in fondo artificioso di alcune “classiche” polemiche sui rapporti tra le due rivoluzioni, come quella che oppose all’inizio di questo secolo Boutmy e Jellinek,<sup>33</sup> a proposito delle connessioni tra la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 e le idee rivoluzione americana. Non v’era dubbio, notava Jellinek, che i costituenti francesi si fossero rifatti all’“esempio” americano, che ne avessero tratto idee provenienti da una tradizione già antica, protestante e liberale, e che la Dichiarazione francese si collocasse nella lunga serie dei *Bills of Rights* che avevano scandito la storia prima inglese e poi americana. All’inverso, era ugualmente certo, sosteneva Boutmy, che gli stessi Americani dovessero molto al fondo comune di filosofia illuministica e quindi pure alle sue fonti francesi.

Nonostante l’identica proiezione di universalità, l’oggetto delle due

---

<sup>32</sup> La considerazione, relativa essenzialmente al mondo anglosassone, è dell’arcivescovo di Dublino, Richard Whateley (1787-1863), già professore di economia a Oxford ed autore di libri di teologia. Cfr. H. M. Jones, *The Pursuit of Happiness*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953, p. 8.

<sup>33</sup> Cfr. G. Jellinek, *Die Erklärung der Menschen und Bürger-rechte*, Leipzig, 1902: E. Bourmy, *La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek*, “*Annales des sciences politique*”, 1902, poi ripubblicato in E. Boutmy, *Etudes politiques*, A. Colin, Paris, 1907.

Dichiarazioni, guardato in profondità, non era altrettanto identico. In un caso si trattava di legittimare l'indipendenza americana davanti all'"opinione dell'umanità"; nell'altro di esporre sistematicamente i "diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo. Di qui una irriducibile diversità di status conferita alla "legge". In un caso era fondamentale la *legge naturale*, nell'altro i *diritti naturali*.

La Dichiarazione d'indipendenza americana si basa sulla legge naturale istituita da Dio, che ha dotato gli uomini dei "diritti inalienabili" la cui tutela costituisce *il fine* dei governi, i quali perdono la loro legittimità quando disconoscono tale fine, ma sono sempre presunti legittimi finché lo rispettano. La Dichiarazione francese, invece, si impenna sui *diritti naturali* degli individui la cui tutela consiste in un concorso dei cittadini ("personalmente, o per mezzo di rappresentanti", recita l'articolo 6) all'attività legislativa. Il che rende sempre problematica la legittimità di tutti i governi stabiliti, e più in generale dei poteri costituiti, esistenti ed operanti solo riconducendoli all'idea di sovranità nazionale.

Quanto nella Dichiarazione americana resta quasi sempre implicito e subordinato alla legge naturale (dal consenso dei governati al diritto popolare a modificare le istituzioni) si trova nella Dichiarazione francese in primo piano, recando con sé l'esigenza - costituente eppur costituzionale - di rigenerare *ab imis* l'ordine politico, sociale, morale. "Le dichiarazioni dei diritti - osservava con successo "Le Courier de Provence" - non sarebbero difficili, se nel dichiarare ciò che deve essere, non si lanciasse un proclama contro ciò che è".

Dalla riluttanza a pubblicare la Dichiarazione separatamente dalla Costituzione, questa difficoltà si trasferisce all'inquietudine sul tenore di una Dichiarazione adottata in condizioni tanto precarie. La necessità di consolidare la loro legittimazione di rappresentanti della nazione spinge i costituenti a risalire invariabilmente ai principi primi di ogni società e a basarsi sulla loro autorità. Ma essi avvertono pure come la proclamazione in astratto debba legarsi al proposito di impegnarsi in una opera di autentico ricomposizione di una società: società di cui è arduo ignorare quanto nella sua attuale realtà sia lontana dalla norma che si fissa.

Poiché qui non si tratta dell'uomo nello stato di natura, ma dell'individuo che si dibatte nei vincoli della società, come ripeteranno in tanti, non basta parlare delle sue prerogative, ma occorre che vengano menzionati anche gli obblighi, i doveri, gli oneri imposti all'uomo dalla convivenza con i suoi simili. L'abate Grégoire, uno dei membri dell'Assemblea proveniente dalle fila del clero ma niente affatto reazionario, si farà ardente avvocato dei *doveri dell'uomo*. Il fatto di vivere nella società implica limitazioni alla libertà naturale dell'uomo? I *Preliminari* di Sieyès lo avevano escluso. Ma non avevano per niente convinto Grégoire.

“... L'uomo, - per Sieyès, entrando in società, non sacrifica una parte della sua libertà: anche quando non esisteva il vincolo sociale, nessuno aveva il diritto di nuocere ad un altro. Questo principio è valido per tutte le situazioni nelle quali potremmo supporre che la specie umana si trovi: il diritto di nuocere non ha mai potuto appartenere alla sfera della libertà. Lungi dal limitare la libertà individuale, lo stato sociale ne amplifica e ne assicura il godimento; esso allontana una moltitudine di ostacoli e di pericoli ai quali era esposta, quando era garantita unicamente dalla forza privata, e la affida al controllo onnipotente dell'intera associazione. Così poiché nello stato sociale l'uomo accresce i suoi mezzi morali e fisici, sottraendolo nello stesso tempo all'inquietudine che ne accompagna l'uso, non è errato affermare che la libertà è più completa e assoluta nell'ordine sociale di quanto non possa esserlo nello stato detto *di natura* ...”<sup>34</sup>

Era, appunto, da questa affermazione che dissentivano i sostenitori di doveri che equilibravano i diritti: niente vincoli sociali, insomma, senza obblighi che intervenissero ad imbrigliare l'indipendenza primitiva degli individui. A Sieyès sembrava invece che tutto si svolgesse nella reciprocità: ho doveri verso gli altri nella misura in cui riconosco loro gli stessi diritti che ho io; dunque, vi sono solo diritti, dei quali i cosiddetti doveri rappresentano una fattispecie particolare nello spazio interpersonale.

Non è vero che i doveri si deducano dai diritti, avrebbe obiettato Grégoire. Non sono sufficienti i diritti dei suoi membri per formare una società. Il suo funzionamento richiede l'esercizio di una costrizione limitativa la cui legittimità attinga ad altre fonti.

Ma anche qui sarà Sieyès ad avere sostanzialmente il meglio. “Alla dottrina dei doveri - suggerisce Gauchet - viene preferito l'individualismo radicale. Ma le obiezioni scacciate dalla porta ritornano dalla finestra. Scongiurata solo in teoria, la preoccupazione di questi limiti da assegnare ai diritti in realtà segnerà profondamente il testo finale. Si può dire che il fantasma dei doveri non lascerà più i diritti: ancora prima del ritorno ufficiale dell'anno III, la loro ombra aleggia sul dibattito del 1793”.<sup>35</sup>

---

**Luigi Compagna** is associate professor of the History of Political Doctrines at the Faculty of Political Science at the LUISS University, Rome. His publications include *Garantismo e Democrazia* (1980) and *La politica possibile* (1992).

---

<sup>34</sup> J. - E. Sieyès, *Prel. cit.*, p. 385.

<sup>35</sup> M. Gauchet, *Dir. cit.*, in F. Furet-M. Ozouf, *cit.*, vol. II, p. 771.